



L'art. 2052 c.c. e la questione dell'individuazione della norma applicabile

## Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 7 aprile 2026 n. 8632) riconferma che: *“lo stabilire se la domanda proposta dall'attore debba decidersi applicando l'art. 2043 c.c. o l'art. 2052 c.c. non è una questione di qualificazione giuridica, stricto sensu intesa, della domanda. Ciò in quanto la qualificazione giuridica della domanda resta invariata nell'uno come nell'altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito. Ne discende che stabilire se debba applicarsi una o un'altra norma è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio jura novit curia, ciò precludendo la possibilità di ravvisare e predicare la esistenza di qualsivoglia giudicato interno sul punto formatosi in seguito alla statuizione del primo giudice.*

*Per altro verso, venendo al merito della statuizione impugnata, la Corte d'Appello ha fatto invero piena e corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, che formano patrimonio acquisito nel formante giurisprudenziale, secondo cui **i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. (proprio e solo) a norma dell'art. 2052 c.c. e nell'azione di risarcimento del relativo danno la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione** (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e numerose successive conformi). Peraltro, **tale granitico e argomentato indirizzo interpretativo è stato pienamente confermato anche di recente** da questa Corte con le sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, con le quali, precisando alcuni profili interpretativi emersi sul tema de qua, è stato enunciato il principio di diritto ai sensi del quale *“in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del **comportamento dell'animale**, sia della **condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo**, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al**



*comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, **in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale.***

## **Categoria**

1. Focus giuridico

## **Data di creazione**

01 Mag 2026